STATUTO del C. P. M. Fly – Modena

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita l'Associazione denominata C.P.M. Fly – Modena, con sede nel Comune di Modena, via Stradello Chiesa n° 52.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri in cui è iscritta.

2) L'Associazione non ha fini di lucro.
E' fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.

3) La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

1) L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità regionale, attuando in particolare la promozione del metodo della "pesca a mosca artificiale", inteso come miglioramento tecnico, culturale e sportivo del pescatore, nonché di favorire e promuovere tutte quelle iniziative atte alla difesa del patrimonio ambientale e della regolamentazione razionale e civile delle acque e di operare affinché ogni socio trovi nel club la sede naturale per la propria e altrui evoluzione come pescatore e cittadino.

2) Per il perseguimento dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di organizzare corsi e manifestazioni o altre attività ritenute idonee e di collaborare con Enti Pubblici ed Associazioni aventi interessi e finalità similari.

3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Art. 3 - Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche;
d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

4) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il successivo mese di..MARZO.

Art. 4 - Soci

1) Possono diventare membri dell'Associazione tutti coloro che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
.

2) Sono Soci Onorari le persone e gli Enti senza fini di lucro che, anche per benemerenze particolari a favore dell'Associazione, sono proclamati tali dall'Assemblea dei soci. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci, di cui all'art. 6, ma sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio avviene contestualmente al rilascio della ricevuta d'incasso della quota associativa.

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

3) La qualifica di socio cessa: per recesso o per decesso o per esclusione.

4) L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa entro Agosto del relativo anno;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
c) gravi violazioni degli obblighi statuari, o di eventuali regolamenti interni, o persistente inosservanza delle delibere degli Organi Sociali.

5) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi. Questi può appellarsi in secondo grado all'Assemblea dei soci, la cui decisione é definitiva.

6) Quale che sia il motivo, il socio cessato non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - Doveri e diritti dei soci

1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
c) ad attenersi alla massima correttezza nei confronti dell'ambiente, del patrimonio ittico e degli altri pescatori;
d) a versare la quota associativa;
e) a rendersi utile svolgendo le attività sociali.

2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a frequentare la sede nei giorni stabiliti;
b) a prendere parte, con diritto di voto, all'Assemblea;
c) ad accedere, se maggiorenne, alle cariche associative;

d) a ricevere dai soci l'istruzione e le informazioni necessarie alla propria formazione di pescatore a mosca;
e) a rendersi utile svolgendo le attività sociali.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il vice-Presidente;
d) il Segretario.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni socio dispone di un solo voto.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio munito di sua delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di 1 delega.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;.
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) decide in secondo grado circa il ricorso dei soci esclusi;
e) opera la ratifica o il recesso degli accordi di affiliazione ad altra associazione;
f) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro socio eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o e-mail o messaggio telefonico, da recapitarsi almeno 20 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà tenersi in data diversa dalla prima.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno tre quarti degli associati.

8) La votazione avviene normalmente per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda lo scrutinio segreto, nel qual caso sarà nominato da chi presiede l'Assemblea un comitato di 3 scrutinatori.
Lo scrutinio segreto é sempre richiesto in caso di elezioni.

9) I verbali dell'Assemblea, redatti dal Segretario (o altro incaricato dai presenti), e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo.

1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi maggiorenni.
I membri dei Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, essi saranno sostituiti dai primi della lista dei non eletti che hanno riportato voti e rimarranno in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo e nel frattempo potranno porre in essere solo atti di ordinaria amministrazione.

3) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
d) procedere alla esclusione dei soci;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione - tranne quelli spettanti all'Assemblea dei soci - ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal componente anagraficamente più anziano.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 3 dei suoi membri ne facciano richiesta.
Assume validamente le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o e-mail o messaggio telefonico da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri dei Consiglio Direttivo.

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente e il vice-Presidente

1) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nonché, di norma, l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

4) In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, al membro anagraficamente più anziano del Consiglio Direttivo, se non altrimenti previsto.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario cura l'aggiornamento del libro soci, sbriga la normale corrispondenza, firmando quella che non impegna l'Associazione, stende il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, incarica il tesoriere dei pagamenti e delle riscossioni. Se non é assegnato l'incarico di tesoriere ne assume i compiti, consistenti nella esecuzione degli incassi e dei pagamenti, nell'aggiornamento delle scritture, inventari e relazioni contabili, nella custodia dei beni dell'Associazione.

Art. 12 - Norma finale

In caso di cessazione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge, vigenti in materia di associazionismo.

Approvato il 16/9/2013